



*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

DELIBERA N. 40/2007  
OFFICIO CONTROLLO ATTI  
MIN. ECON. CO. FINANZIARI

08 OTT. 2007

005 ECONOMIA E FINANZE FEB 12 18

**CORTESE**  
13.07.07 001443  
**UFFICIO CONTROLLO ATTI  
MIN. ECON. CO. FINANZIARI**

CONVENZIONE UNICA TRA ANAS S.P.A. E AUTOCAMIONALE DELLA  
CISA S.P.A.

**IL CIPE**

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

VISTO l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

VISTA la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

VISTA la delibera approvata in data odierna che sostituisce la delibera n. 1/2007;

VISTA la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione - all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato - dello schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e l'Autocamionale della Cisa S.p.A.;

VISTO il parere del NARS, che nella seduta dell'11 giugno 2007 ha espresso parere favorevole in merito alla rispondenza della suindicata convenzione alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si

*[Signature]*  
GARE CONVENZIONE AUTOCAMIONALE



*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui agli artt. 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

CONSIDERATO che l'ANAS S.p.A. ha stipulato il 7 dicembre 1999 con Autocamionale della Cisa S.p.A. la convenzione novativa ex art. 11 della legge n. 498/1992 per la disciplina della concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Parma – La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca) approvata con decreto interministeriale del 21 dicembre 1999 e avente scadenza 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che l'asse autostradale Brennero-Venezia-Parma-La Spezia è stato successivamente inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche, approvato da questo Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

CONSIDERATO che questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del "raccordo autostradale della CISA A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma) – Nogarole Rocca (Verona)" con delibera 20 dicembre 2004, n. 94 (G.U. n. 115/2005), fissando – ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge n. 443/2001 – il "limite di spesa" in 1.832,719 milioni di euro;

CONSIDERATO che a marzo 2006 le società succitate predisponavano un nuovo atto convenzionale, mai perfezionatosi per la mancata firma del decreto interministeriale di approvazione, che – a fronte del mancato, richiesto stanziamento di fondi a carico dello Stato pari a 751 milioni di euro, ed indicati nel piano finanziario allegato al progetto preliminare prevedeva un allungamento della convenzione al 2044;

CONSIDERATO che, con delibera 9 maggio 2006, n. 131 (n. 147/2006), questo Comitato ha accertato – ai sensi dell'art. 21 del menzionato decreto legge n. 355/2003, convertito nella legge n. 47/2004 – la rilevanza degli investimenti programmati dalla CISA per la realizzazione del citato intervento;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta del 9 maggio 2006, questo Comitato ha effettuato – con delibera n. 132/2006 – una valutazione positiva del progetto definitivo, quantificando il costo dell'opera in 1.826,47 milioni di euro – oltre a 5,530 milioni di euro relativi ad investimenti già effettuati sulla tratta al 31.12.2004 e ad oneri finanziari da capitalizzare, con riferimento alla tratta in questione, per ulteriori 226,657 milioni di euro – e considerato che, nell'occasione, questo Comitato demandava al Ministero istruttore di quantificare l'onere correlato a prescrizioni indicate quali suscettibili di comportare in prosieguo aumento di costo, indicando le relative modalità di copertura, e prevedeva che detto Ministero provvedesse a sottoporre il progetto definitivo per l'approvazione dopo il completamento dell'iter approvativo dell'atto aggiuntivo alla citata convenzione, previa verifica della rispondenza di detto atto e relativi allegati alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;

CONSIDERATO che detto progetto definitivo era corredato dal piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS il 20 febbraio 2006;



*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

CONSIDERATO che tale piano, nell'azzerare il contributo a carico dello Stato, prevedeva aumenti tariffari annui del 6,9% dal 2007 al 2016, ipotizzava la rimodulazione del debito nei confronti del Fondo di garanzia e differiva, come esposto, la scadenza della concessione al 2044 in modo da parametrare la durata della concessione stessa nei 30 anni dall'apertura al traffico dell'ultima tratta secondo la normativa vigente all'atto della concessione e in relazione all'orientamento espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che con riferimento ad altra fattispecie aveva ammesso la possibilità di rideterminazione del periodo concessorio per opere in concessione e non ancora realizzate per fatto non imputabile al concessionario;

CONSIDERATO che su tale proroga la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture con fax del 14 giugno 2007, ha trasmesso la nota n.268 inviata al Ministero dell'Economia e Finanze nella quale tra l'altro si afferma che la clausola dell'art.35 punto 35.2 dello schema di convenzione che prevede "la rinuncia del concedente a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del concedente, dipendenti dalla convenzione stessa, nel caso in cui la stessa si perfezioni entro dieci mesi dalla stipula" appare equilibrata dal punto di vista dei rapporti concessori ed idonea a garantire maggiore certezza giuridica alle convenzioni;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture;

## PRENDE ATTO

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e la Autocamionale della Cisa S.p.A. ed in particolare prende atto:

- che la costruzione e gestione dell'autostrada Parma – La Spezia con prolungamento per Mantova – Nogarole Rocca si articola:
  - da Parma all'autostrada regionale Cremona – Mantova (compresa la parte in comune);
  - dall'Autostrada regionale Cremona – Mantova a Nogarole Rocca.
- che vengono inoltre affidati la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento della viabilità e per la sicurezza del traffico;
- che il costo delle opere nel piano finanziario allegato alla convenzione, è indicato in 2.039,902 milioni di euro ( 1.809,652 milioni di euro, al netto di 22,348 milioni di euro già realizzati al 31 dicembre 2006, per la tratta Parma – Nogarole Rocca, e 230,250 milioni di euro per la tratta Parma La Spezia), ma non è precisato nello schema di convenzione se tale costo è pari al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta;
- che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2031;
- che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento del costo delle opere al 31 dicembre 2056;



*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

- che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari a 1.569,546 milioni di euro;

DELIBERA

1. E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Autocamionale della Cisa S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso e che lo stesso schema dovrà essere adeguato alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:
  - a) precisare se il costo degli investimenti è un costo lordo o al netto di un presumibile ribasso d'asta ed indicare negli allegati i quadri economici delle singole opere;
  - b) all'art. 2, punto 2.2, lettere d), i), o), p), q), precisare perché tali opere, già inserite nel piano finanziario del 1999, non sono state inserite nel piano economico finanziario allegato allo schema di convenzione unica;
  - c) all'art. 2 punto 2.2 bis prevedere che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio siano destinati all'equilibrio del piano economico finanziario;
  - d) all'art. 2 punto 2.3 lettera j) stralciare le parole "approvato dal Cipe" e la precisazione che gli elaborati del progetto definitivo, pur non materialmente allegati alla convenzione, formano parte integrante della medesima;
  - e) all'art. 3 punto 3.9 precisare quali sono gli "eventi straordinari" che possono comportare la revisione del piano economico finanziario;
  - f) all'art. 4 punto 4.2 e 4.2 bis precisare con più approfondite argomentazioni la prevista possibilità che alcune tratte non vengano realizzate;
  - g) all'art. 5, punto 5.4, della convenzione prevedere la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofiti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;
  - h) integrare l'art. 12 della convenzione in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;
  - i) all'art. 13, punto 13.2, abrogare la clausola che prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo pari al 20% dei proventi derivanti da attività accessorie;
  - j) stabilire che il livello iniziale della tariffa venga fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;
  - k) all'art. 16 bis prevedere che i valori del parametro X siano fissati per l'intero periodo regolatorio;
  - l) prevedere la remunerazione dei nuovi investimenti oggetto della convenzione esclusivamente dopo la loro realizzazione;



*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

- m) all'art. 27 individuare chiaramente la norma da applicare per la determinazione dell'indennizzo previsto in caso di revoca della concessione, ai fini del calcolo dell'eventuale lucro cessante oltre al danno emergente;
  - n) all'art. 27 punto 27.3, stralciare l'intero punto in quanto l'efficacia della revoca non può essere condizionata al pagamento delle somme dovute dal concedente;
  - o) prevedere che il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti indicati dalla convenzione in oggetto venga definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili;
  - p) nell'allegato a) prevedere una chiara evidenziazione del calcolo delle tariffe da applicare per i nuovi e i vecchi investimenti;
  - q) nell'allegato l) prevedere una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati, nonché la rivalutazione degli importi recuperati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.
2. Il Ministero delle infrastrutture provvederà a sottoporre a questo Comitato – ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dopo il completamento dell'iter approvativo della convenzione unica in questione – il progetto definitivo del "raccordo autostradale della CISA A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo – Nogarole Rocca", precisando nell'occasione, per l'ipotesi dell'integrale realizzazione del raccordo autostradale sopra citato, se il costo complessivo dell'opera, che risulta confermato in 1.832 milioni di euro, includa l'onere correlato alle "prescrizioni" che, a quanto rilevato al punto 2 della delibera n. 132/2006, sono state individuate quale suscettibili di arrecare un "aumento di costo a iter processuale successivo". Nella negativa il Ministero istruttore specificherà le fonti di copertura del costo aggiuntivo e correrà il progetto definitivo di una stesura aggiornata del piano finanziario e della scheda prevista dalla delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), che riporti il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera.

Roma, 15 giugno 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE  
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE  
Romano PRODI